

■ ■ IMMUNITÀ

Alcune idee per sciogliere il rebus

■ ■ STEFANO
■ ■ CECCANTI

Sulle immunità la prima riflessione è delimitare l'oggetto. Oggi, concretamente, stiamo discutendo solo di autorizzazione all'arresto. Infatti l'insindacabilità di opinioni e voti nell'esercizio

del mandato non è messa in discussione da nessuno e, quando le aule si trovano a deliberare, sanno benissimo quali margini hanno per non rischiare di perdere nel possibile conflitto di attribuzione che possono sollevare in seguito ai giudici. I casi relativi alle intercettazioni sono ormai minimi.

— SEGUE A PAGINA 4 —

... IMMUNITÀ ...

Idee per sciogliere il rebus

SEGUE DALLA PRIMA

■ ■ STEFANO
■ ■ CECCANTI

Si riferiscono a qualche caso limitato relativo alle autorizzazioni *ex post* per intercettazioni indirette, su altre utenze.

Stiamo quindi solo discutendo di autorizzazione all'arresto, in sostanza di una decina di casi per legislatura e di un sistema che, ad oggi, sia per la camera sia per il senato funziona malissimo da qualsiasi punto di vista lo si voglia vedere. I soli parlamentari della giunta competente hanno l'idea effettiva del caso in questione, potendo leggere tutti i documenti (segretati per i parlamentari "semplici") e potendo essere parte attiva nel contraddittorio col parlamentare coinvolto in prima persona. Il parlamentare "semplice", se vuole essere davvero coscienzioso nel deliberare in aula e non vuole solo decidere sulla base di valutazioni politiche o della lettura dei giornali o per simpatie e antipatie personali, è quindi costretto ad una sorta di stalking nei confronti di membri della giunta di cui si fida, in sostanza per aggirare il segreto e acquisire conoscenze più rigorose.

A questi problemi si è aggiunta poi in questa legislatura la scelta opinabile di votare con voto palese: una scelta che certo protegge da alcune strumentalizzazioni politiche (in genere di gruppi di opposizione radicale che si dichiarano a parole per gli arresti ma che poi votano contro per poter accusare gli altri di logiche di casta, come nel ben noto caso Craxi del 1993), ma che indubbiamente apre problemi diversi sul grado di autonomia del singolo, non solo e non tanto rispetto al suo gruppo, ma rispetto a campagne mediatiche ispirate al populismo giudiziario.

A ciò poi si accompagna l'incertezza obiettiva sui criteri per negare l'autorizzazione: quando nelle assemblee parlamentari la maggioranza è comunque netta (come lo era al senato nella scorsa legislatura) si usa di fatto solo il criterio del *fumus persecutionis*; ma se i nu-

meri sono incerti, serrati, come evitare anche di considerare gli equilibri politici del plenum bilanciando tale criterio con la gravità del reato? E quest'ultimo non diventa ancor più forte nel momento in cui discutiamo di un senato composto solo di 100 membri, in cui 1 o 2 possono risultare in vari casi decisivi? Un'assemblea del genere, con quei numeri, non andrebbe tutelata quanto la camera?

Cosa trarne in termini *de iure condendo*? Io partirei da chi sta per deliberare, cioè i membri delle giunte, attribuendo solo a loro il potere di decidere e darei poi sia al giudice sia al parlamentare la possibilità di ricorrere in brevissimo tempo alla corte costituzionale o a un organo analogo, a cavallo tra potere giudiziario e potere legislativo.

Dal punto di vista del singolo sarebbe una procedura più garantista di quella attuale col voto segreto. Da quello del parlamento ci sarebbe comunque una decisione motivata di un organo in grado di assumerla con piena conoscenza di causa. Da quello della Corte essa dovrebbe decidere, chiarire i parametri e la ponderazione effettuata: ma se lo fa già sull'insindacabilità cosa osta che 1-2 volte l'anno debba farlo anche per un arresto? In alternativa alla Corte, se temiamo che essa sia coinvolta in presa diretta in conflitti politici (ma lo possiamo ancora temere come un qualcosa che non esiste oggi quando decide in maniera forte persino sulle leggi elettorali?) si possono immaginare soluzioni analoghe ma diverse: il senatore **Tonini** qualche tempo fa (*Il Foglio* del 23 luglio 2011) aveva proposto un giuri formato da tre presidenti emeriti della Corte (il più recente di provenienza parlamentare, il più recente di nomina presidenziale e il più recente proveniente dalla magistratura) competente sia per le autorizzazioni di cui all'articolo 68 sia per i procedimenti disciplinari relativi ai magistrati ex articolo 106, problema speculare sul versante dell'ordine giudiziario.

Pensiamoci bene prima di rassegnarci all'alternativa tra lo *status quo* per entrambe le camere e una soluzione che farebbe della nostra l'unica seconda camera che si limita solo a garantire l'insindacabilità. Negli altri casi euro-

pei, infatti, anche di tutte le seconde camere non direttamente elettive, la protezione a tutela della separazione dei poteri non si ferma lì e la magistratura non è altrettanto indipendente e attiva. Non credo che il nostro nuovo senato debba stare fuori da una logica di equilibri.

@StefanoCeccanti



*Pensiamoci
bene prima di
rassegnarci
allo status quo
o alla non
sindacabilità*

